CARTA COSTITUENTE

della rappresentativa dei diritti di minoranza nazionale veneta

Il "popolo veneto" è una realtà tuttora esistente storica e culturale, millenaria ed indigena dell'Europa.

Con l'approvazione del PDL 116/2016 la Regione Veneto ha riconosciuto che sono diritti umani del "popolo veneto" le previsioni della "*Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali*" del Consiglio d'Europa (STE n.157), resa esecutiva dallo Stato Italiano con L.n.302/1997.

Per la legge regionale veneta, come previsto dal diritto internazionale, fanno parte del popolo veneto anche quelle comunità che sono ad esso legate storicamente e culturalmente o linguisticamente anche al di là dei confini regionali.

Ai fini dell'esercizio della "Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali" la legge regionale veneta riconosce l'agglomerato maggiormente rappresentativo delle associazioni ed enti di identità, cultura o lingua venete.

La presente Carta Costituente pone le basi etiche, comportamentali, regolamentari e giuridiche dell'Agglomerato esponenziale dei diritti di minoranza nazionale. Oltre ai paragrafi precedenti, la Carta è costituita dalle seguenti norme statutarie;

- 1. l'Agglomerato costituisce l'espressione unitaria del popolo veneto finalizzata all'esercizio dei diritti di minoranza nazionale;
- possono essere membri dell'Agglomerato i rappresentanti o plenipotenziari degli enti e associazioni che si occupano della storia, cultura, identità e lingue del popolo veneto e che riconoscono la nazionalità veneta; ciascun ente o associazione aderente entro il 2016 sarà comunque "primo firmatario";
- ferma restando la nazionalità veneta dei membri, l'autogoverno dell'agglomerato si realizzerà in conformità alla sua storia e tradizione, e vieterà immediatamente ogni forma regolamentare o statutaria o di altro tipo che di fatto realizzi discriminazione per nascita, sesso, religione o per un tratto del DNA;
- 4. i membri si impegnano a dialogare e discutere nello spirito di leale collaborazione e per l'interesse dei cittadini di nazionalità veneta, limitandosi ad esporre gli elementi del discorso strettamente necessari ed evitando tecniche ostruzionistiche;
- 5. i membri si impegnano a non denigrare pubblicamente gli altri membri e gli enti ed associazioni da loro rappresentati; i membri si impegnano al pieno rispetto della presente carta, degli statuti e dei regolamenti

- adottati dall'Agglomerato, riservando le decisioni su ogni controversia esclusivamente ad un ente di autogoverno;
- 6. fino all'entrata in vigore del regolamento di voto, l'agglomerato delibera a maggioranza semplice dei presenti, ossia con un numero di voti favorevoli maggiore della metà dei presenti con diritto di voto; l'assenza di uno o più membri dell'Aggregazione non invalida il voto;
- 7. per prima cosa l'Aggregazione nomina un segretario provvisorio, il quale riceve le consegne dal precedente; il segretario resta in carica fino alla successiva seduta, ed in seguito secondo il regolamento di voto; il segretario regola le riunioni, fissa l'ordine del giorno, e, anche tenendo conto della richiesta dei membri, decide la data della seduta successiva; il segretario controlla il sito Web di cui riconosce la proprietà all'Agglomerato; il segretario mantiene l'ordine del giorno e comportamentale delle sedute;
- 8. L'Aggregato delibererà entro il 30 gennaio 2017 il regolamento di voto che stabilirà i criteri di assegnazione del peso del voto di ciascuno membro; il peso del voto del membro sarà calcolato in considerazione della rappresentatività, della qualità e della numerosità dell'ente o associazione rappresentato; in assenza di regolamento conteranno i millesimi per persona fisica di nazionalità veneta iscritta all'ente o associazione rappresentato;
- 9. fino al 30 gennaio 2017 l'Agglomerato si esprime a maggioranza semplice con un voto per ogni membro ed in seguito secondo il regolamento di voto;
- 10. il regolamento di voto, regola il funzionamento delle sedute, le delibere, e le pubblicazioni, garantisce la democraticità e l'efficacia dell'Aggregato;
- 11. in caso di stallo dell'Agglomerato, ciascun membro primo firmatario ha diritto di chiedere il voto per lo stralcio dell'argomento, ma non potrà invocarlo ulteriormente per almeno 7 giorni;
- 12. ogni membro impegna il proprio ente rappresentato a non rendere pubblicamente nota l'intenzione di lasciare l'Agglomerato se non dopo aver provveduto a formale notifica a tutti i membri con almeno 15 giorni di preavviso;
- 13. le sedute dell'Agglomerato sono pubbliche, un verbale almeno sommario delle stesse viene pubblicato sul sito Web, mentre la delibera costituisce un documento finale separato e pubblico. Qualora la seduta concerna elementi potenzialmente dannosi per la reputazione dei membri o dell'Agglomerato o del popolo veneto, la seduta deve svolgersi a porte chiuse;

- 14. i membri si impegnano a non diffondere in alcun modo documentazione denigratoria di alcun tipo dei membri o delle associazioni od enti partecipanti, ma la rendono immediatamente disponibile in copia al segretario che la porrà all'ordine nel più breve tempo possibile; le azioni denigratorie false e tendenziose devono essere sanzionate, e se ripetute il membro viene espulso;
- 15. i membri si impegnano a rispettarne la volontà democraticamente espressa con le delibere dell'Agglomerato quando pubblicate, fatte salve le possibilità di impugnativa come da regolamento;
- 16. il segretario fissa l'ordine del giorno e la data della seduta successiva, anche tenendo conto della richiesta dei membri;
- 17. il regolamento di voto si ispira ai regolamenti in uso nei consigli regionali e nei parlamenti nazionali con riguardo alla storia del popolo veneto e delle sue istituzioni;
- 18. è vietata la cessione della rappresentatività degli interessi veneti in favore di altre nazioni se non per mutuo interesse in conformità al diritto internazionale riconosciuto;
- 19. per motivi di interesse o grave pericolo nazionale, un membro primo firmatario può convocare una seduta speciale dell'Agglomerato;